

STATUTO
A.N.P.A.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI AGRICOLI

PARTE PRIMA

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE.

L'Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA) è l'Organizzazione professionale agricola a vocazione generale organizzata su base federale, democratica ed unitaria dei produttori agricoli di ogni convinzione religiosa e politica, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione Repubblicana.

L'adesione avviene per il tramite delle Associazioni Territoriali così come definite all'Art. 4.

L'ANPA è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessione religiosa ed è autonoma dai partiti politici.

L'ANPA può aderire ad organizzazioni aventi i medesimi scopi sia a livello nazionale che internazionale.

All'ANPA possono aderire organizzazioni aventi i medesimi scopi sia a livello nazionale che a livello locale.

La sede dell'ANPA è in Roma e la durata è illimitata.

ART. 2 SCOPI E COMPITI.

L'ANPA, nel più complessivo quadro degli obiettivi generali di democrazia e sviluppo si prefigge la tutela degli interessi professionali e sociali dei produttori agricoli, dei datori di lavoro e degli operai agricoli

Alla Associazione possono aderire tutti i produttori agricoli, singoli o associati, i tecnici agricoli, gli esperti del settore, i coltivatori a contratto, i compartecipanti e gli operai agricoli. Possono altresì aderire lavoratori autonomi e dipendenti che si rivolgono all'ANPA per la tutela dei propri diritti di cittadini.

Per meglio operare nell'interesse dei propri soci l'ANPA costituisce Associazioni di settore e di persone (concedenti, affittuari, imprese agrituristiche, produttori biologici, coltivatori a contratto, ecc. ecc.).

I lavoratori agricoli dipendenti e quelli degli altri settori produttivi sono organizzati attraverso l'ALADI Associazione Lavoratori Agricoli Dipendenti Italiani.

I lavoratori pensionati sono organizzati attraverso l'API Associazione Pensionati Italiani.

Il rapporto di queste associazioni di settore e di persone con l'ANPA è disciplinato da un apposito regolamento.

L'ANPA svolge la propria azione di rappresentanza di tali interessi senza fini di lucro, e si prefigge di:

realizzare tutte le aspirazioni dei Soci promuovendone il progressivo miglioramento delle condizioni di vita;

rafforzare, nella rigorosa applicazione del metodo democratico, l'azione professionale e la coscienza associativa dei Soci;

perseguire nell'impegno per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro;

sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i produttori agricoli e con le Organizzazioni Professionali e sindacali degli altri Paesi.

Per questo l'ANPA intende:

promuovere azioni unitarie per la soluzione dei problemi che interessano i Soci al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di un'azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, l'unità dei lavoratori autonomi e dipendenti nel perseguire le rivendicazioni comuni;

raggiungere una struttura organizzativa capace di attuare nel rispetto dell'autonomia delle Associazioni Territoriali, il coordinamento dell'azione delle stesse e di organizzarne le lotte secondo un coerente indirizzo di politica sindacale;

approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne;

assistere le Associazioni Territoriali nella stipula dei contratti integrativi provinciali e nella regolamentazione di tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro, ivi compresa l'assistenza contrattuale e assistenziale;

promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno dell'Associazione verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei propri diritti;

provvedere all'assistenza gratuita dei soci per la difesa dei loro diritti in campo previdenziale attraverso l'utilizzo di un Istituto di Patronato;

promuovere la formazione professionale, l'assistenza tecnica, fiscale e tributaria e la ricerca direttamente o attraverso gli Enti appositamente costituiti;

promuovere l'inserimento dei giovani imprenditori agricoli nella attività aziendale;

promuovere lo sviluppo economico delle aree rurali ed il miglioramento delle strutture imprenditoriali;

sviluppare l'informazione attraverso progetti mirati in base alle misure specificatamente previste dai Fondi strutturali europei come FESR, FSE e dai Programmi Operativi quali POR, PSR e in generale da tutti i fondi europei, nazionali e regionali attivi sul territorio italiano

curare i contatti con le organizzazioni agricole degli altri Paesi ed in particolare con quelle dei Paesi aderenti all'Unione Europea;
sensibilizzare, attraverso la stampa ed ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei Soci

ART. 3 RESPONSABILITÀ DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE.

L'ANPA risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente unitamente al Tesoriere in nome e per conto dell'ANPA.

PARTE SECONDA

ART. 4 IL SISTEMA ANPA

L'ANPA è organizzata in Associazioni Comunali o intercomunali, Associazioni Territoriali/Provinciali e Associazioni Regionali.

ART. 5 ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Le Associazioni Territoriali costituiscono gli organismi di base dell'Associazione Nazionale.

Le Associazioni Territoriali riuniscono nel proprio seno i Soci appartenenti all'area territoriale di competenza.

Le Associazioni Territoriali sono strumenti democratici fondamentali nell'azione di proselitismo e di autofinanziamento dell'Organizzazione.

Attraverso le Associazioni Territoriali il socio svolge la propria attività sindacale.

Una nuova Associazione Territoriale può essere costituita su autorizzazione dell'Anpa Nazionale di concerto con le Associazioni Territoriali già esistenti nell'ambito provinciale.

Le Associazioni Territoriali possono, autorizzate dall'ANPA Nazionale, dotarsi di un proprio statuto organizzandosi nella dimensione più consona alle esigenze dei soci.

L'Associazione Territoriale svolge i seguenti compiti:
provvede, direttamente o attraverso le Associazioni Comunali o Intercomunali, al tesseramento dell'ANPA nell'area territoriale di competenza;
identifica le istanze dei soci in sede locale;
cura l'azione di propaganda e di proselitismo in collaborazione con l'Associazione Nazionale;
elegge i propri rappresentanti al Congresso dell'Associazione Regionale e Nazionale;

promuove ed organizza l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti dei soci della località o del territorio in cui operano raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;
elabora i programmi rivendicativi, segue le trattative e promuove le eventuali lotte;
sottoscrive i contratti a livello territoriale e partecipa alla costituzione e/o alla gestione delle casse contrattualmente previste per l'assistenza integrativa, contrattuale e assistenziale;
provvede agli studi ed alle documentazioni necessarie ad illustrare i problemi sociali che interessano i soci come pure la situazione economica e sindacale del territorio;
agevola e realizza la solidarietà tra tutti i soci in appoggio alle rivendicazioni comuni ed in vista dei comuni obiettivi;
provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche nel territorio rappresentato;
sostiene la gestione delle piattaforme contrattuali, settoriali e territoriali;
assolve a tutti quei compiti e prende tutte quelle iniziative per realizzare, in base alle norme stabilite dagli statuti degli appositi Enti, il collegamento tra le attività degli Enti suddetti e quella dell'ANPA.

Per realizzare la necessaria partecipazione politica degli iscritti alla vita dell'Organizzazione le Associazioni Territoriali dovranno convocare almeno una volta l'anno una Conferenza dei responsabili comunali o intercomunali. Le modalità di partecipazione e l'ordine del giorno saranno decise di volta in volta dal Presidente dell'Associazione Territoriale.

Gli Organi delle Associazioni Territoriali sono:

il Congresso;
il Comitato Direttivo;
il Presidente;
il Tesoriere;

La composizione degli organi suddetti è deliberata dai Comitati Direttivi delle Associazioni Territoriali.

Il Comitato Direttivo indica il Revisore dei Conti.

Se nella provincia coesistono due o più Associazioni Territoriali queste eleggono una Presidenza e un Presidente Provinciale tenendo conto della rappresentanza effettiva di ogni singola associazione territoriale.

Il Presidente provinciale:

- ha il compito del coordinamento politico delle associazioni territoriali;

ART. 6 ASSOCIAZIONI COMUNALI - INTERCOMUNALI

Sul piano politico-organizzativo le Associazioni Comunali e/o Intercomunali sono articolazioni delle Associazioni Territoriali.

Le Associazioni Comunali e/o intercomunali riuniscono nel proprio seno i Soci appartenenti all'area territoriale di competenza.

Le Associazioni Comunali e/o intercomunali sono strumenti democratici fondamentali nell'azione di proselitismo e di autofinanziamento dell'Organizzazione.

La Associazione Comunale e/o intercomunale svolge i seguenti compiti: può provvedere, su delega della Associazione Territoriale, al tesseramento dell'ANPA dell'area territoriale di competenza;

identifica le istanze dei soci in sede locale segnalandole alla Associazione Territoriale;

cura l'azione di propaganda e di proselitismo in collaborazione con l'Associazione Territoriale;

elegge i propri rappresentanti al Congresso dell'Associazione Territoriale;

La Associazione Comunale e/o intercomunale si costituisce in modo formale e risponde in proprio degli atti e delle obbligazioni assunte.

All'atto della costituzione l'Associazione Comunale o Intercomunale elegge il Comitato direttivo che elegge il Presidente.

Art. 7 ASSOCIAZIONE REGIONALE

L'Associazione Regionale rappresenta e tutela gli interessi dei produttori agricoli, delle imprese agricole e di tutti gli altri associati delle associazioni territoriali e provinciali presenti sul territorio regionale e presso le istituzioni regionali;

Coordina, nella regione, tutte le associazioni territoriali ivi esistenti e in particolare:

gestisce i rapporti ed il confronto con l'Ente regione sia per i temi di sua diretta competenza (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme politiche e sociali, formazione dei bilanci poliennali) sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente regione;

ricerca ed elabora la politica sindacale, le politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;

è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali, con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali d'accordo e unitamente con le associazioni territoriali;

è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi d'informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale d'interesse regionale;

svolge compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle associazioni territoriali;

promuove gli enti che si occupano di formazione professionale e assistenza

tecnica in agricoltura;
è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche e le Istituzioni di livello regionale;
definisce, in accordo con le associazioni territoriali, le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi politico sindacali;
stipula accordi, contratti sindacali e interprofessionali nonché accordi di filiera;
opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale;
promuove il recepimento e l'attuazione dei provvedimenti comunitari finalizzati allo sviluppo, rapportandosi autonomamente con la Regione;
promuove studi e ricerche;
favorisce il coordinamento delle attività delle aziende agricole e ne diffonde la conoscenza presso il pubblico, attraverso gli strumenti di comunicazione;
orienta, tramite l'attività di divulgazione, gli imprenditori agricoli verso una più razionale condotta dell'impresa, sia attraverso il miglior utilizzo e la migliore combinazione dei fattori della produzione, sia attraverso l'assistenza nell'utilizzo delle provvidenze legislative regionali, nazionali, comunitarie;
divulga con i mezzi più idonei una sempre maggiore conoscenza della moderna tecnica agricola e di tutte quelle informazioni che si rendano necessarie per lo sviluppo delle capacità degli addetti all'agricoltura;
assume ogni iniziativa intesa al miglioramento della preparazione professionale, tecnico-economica nel campo agricolo (pubblicazioni, visite di istruzione, borse di studio, seminari, tavole rotonde, convegni, etc);
collabora, anche tramite convenzioni, con enti ed Organismi interessati alle finalità suddette;
promuove forme di coinvolgimento dei cittadini nella conservazione delle risorse biologiche e culturali connesse all'attività agricola come, per esempio, il mantenimento della biodiversità, le "adozioni" di piccoli appezzamenti per la creazione di orti, frutteti, ecc.
promuove, organizza e coordina attività ed iniziative anche a carattere occasionale, ricorrente e permanente legate alla valorizzazione degli aspetti culturali connessi alle attività e alle tradizioni agricole del territorio (per esempio: eco-musei, manifestazioni, percorsi eno-gastronomici, percorsi culturali, didattici, di educazione alimentare e di educazione ambientale in ambito agricolo, parchi tematici, laboratori del gusto e della manualità, "settimane verdi", dimostrazioni dal vivo di produzione e trasformazione con strumenti e modalità tradizionali, ecc.).
esercita funzioni di rappresentanza per le problematiche specifiche delle aziende agricole agrituristiche, fattorie didattiche e sociali nei confronti degli Enti e delle Autorità pubbliche;

costituisce società, Enti ed Istituti per l'erogazione di servizi in attuazione di disposizioni legislative regionali e/o nazionali, anche a supporto delle strutture Territoriali.

Gli Organi delle Associazioni Regionali sono:

- Il Congresso;
- Il Comitato Direttivo;
- La Presidenza;
- Il Presidente
- Il tesoriere

Il Comitato Direttivo è eletto dal congresso regionale secondo quanto stabilito nel regolamento congressuale nazionale e che terrà conto della rappresentanza nei singoli settori e assicurerà una adeguata rappresentanza territoriale. Il Comitato Direttivo elegge il Presidente e su proposta di questo elegge la Presidenza, il Tesoriere e nomina il Revisore dei Conti.

ART. 8 ASSOCIAZIONE NAZIONALE.

Sono Organi della Associazione Nazionale:

il Congresso Nazionale;
il Comitato Direttivo;
il Comitato di Presidenza;
il Presidente;
il Tesoriere;
il Collegio dei Probiviri;

ART. 9 CONGRESSO NAZIONALE.

Il massimo Organo direttivo della Associazione cui spettano tutti i poteri deliberativi, è il Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti particolari:

esaminare il rendiconto politico e finanziario della Associazione tra un congresso e l'altro;
deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'Associazione;
eleggere il Presidente unitamente al Tesoriere, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri.
deliberare sulle modifiche al presente Statuto con maggioranza qualificata.

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni e in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Comitato Direttivo almeno due mesi prima.

Il Comitato direttivo approva il regolamento Congressuale fissando altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati.

Il Congresso è composto dai delegati delle Associazioni Territoriali eletti dai rispettivi Congressi. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Comitato Direttivo e i componenti del Collegio dei Probiviri.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni delegato e con modalità fissate nei successivi articoli del presente Statuto.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati tramite i delegati i 2/3 degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentati.

Il Congresso, aperto da un componente del Comitato Direttivo, prima di iniziare il dibattito sui punti posti all'ordine del giorno, procede alle elezioni della Presidenza del Congresso, della Commissione Verifica Poteri e di eventuali altre cariche congressuali.

ART. 10 FUNZIONAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE.

Non è ammesso il cumulo delle deleghe. Ciascun delegato al Congresso Nazionale può essere titolare di una sola delega. In caso di impossibilità del delegato effettivo subentrerà il delegato supplente; solo in sede congressuale sarà possibile trasferire, sempre per cause di forza maggiore, la propria delega ad un altro delegato (una più un'altra). In tal caso i due voti devono essere espressi contemporaneamente.

Il Congresso è aperto da una relazione generale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso tenuta dal Presidente.

ART. 11 COMITATO DIRETTIVO.

Il Comitato Direttivo è eletto dal congresso nazionale secondo quanto stabilito nel regolamento congressuale che terrà conto della rappresentanza nei singoli settori e assicurerà una adeguata rappresentanza territoriale.

Sono suoi compiti particolari:

eleggere il Comitato di Presidenza secondo quanto indicato al successivo articolo 13;

convocare il Congresso Nazionale della Associazione e fissarne le modalità di svolgimento;

approvare i bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti economici e finanziari annuali;

fissare le direttive generali dell'attività organizzativa e sindacale.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di delegare al Presidente unitamente al Tesoriere, per casi particolari anche in modo permanente, i propri adempimenti.

Il Comitato Direttivo si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno il 51% dei suoi membri effettivi in prima convocazione, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi particolari previsti nel presente Statuto.

I membri del Comitato Direttivo che si assentano, senza giustificazione, per due riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dai membri supplenti.

Nomina il Revisore dei Conti

ART. 12 PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale.

Il Presidente convoca le riunioni del Comitato di Presidenza e del Comitato Direttivo che presiede con voto deliberativo il lavoro, garantendo la conformità delle decisioni assunte dalla Associazione stabilite dal Congresso.

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere delegata al Tesoriere.

Il Presidente, unitamente al Tesoriere è l'organo esecutivo dell'Associazione che provvede all'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo, assicura il controllo continuativo sulla gestione della Associazione, delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza comprese le azioni disciplinari secondo le modalità previste dal presente Statuto, assicura la direzione delle attività dell'Associazione e realizza un rapporto sinergico con le Associazioni Territoriali, presenta al Comitato Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi ed i rendiconti economici e finanziari generali.

Il Presidente amministra il patrimonio sociale in collaborazione con il Tesoriere.

Il Presidente, unitamente al Tesoriere, attiva le operazioni finanziarie e bancarie necessarie alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, provvede alla designazione dei rappresentanti dell'Associazione negli Enti, nelle

Commissioni e negli organismi nazionali ed internazionali, provvede alla nomina dei Consigli di Amministrazione degli Enti;

Il Presidente è responsabile delle pubblicazioni della ANPA

ART. 13 IL COMITATO DI PRESIDENZA.

Il Comitato di Presidenza è composto da massimo 9 membri, compreso il Presidente e il Tesoriere. Nell'ambito di questi un componente viene indicato dall'API e uno dall'ALADI.

Il Comitato di Presidenza così strutturato provvede all'organizzazione di tutti i servizi della Associazione e ne coordina l'attività nei vari campi.

Il Comitato di Presidenza, per le politiche settoriali, a termine di Statuto, è collegiale ferma restando la responsabilità individuale dei Componenti per i settori di loro competenza dove operano in stretta collaborazione con il Presidente e il Tesoriere.

ART. 14 IL TESORIERE.

Il Tesoriere è eletto unitamente al Presidente dal Congresso.

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi sia con riferimento alle persone che operano nella struttura, sia di quelle connesse alle attività collaterali di servizio che hanno luogo sotto il controllo della struttura sindacale. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

ART. 15 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi ed è eletto dal Congresso Nazionale fra gli iscritti all'ANPA.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi nazionali. Il Congresso elegge altresì 2 membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Probiviri è giudice di prima ed unica istanza avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Comitato Direttivo o della Presidenza dell'ANPA.

Il Collegio giudica, in secondo grado ed in via definitiva avverso tutti i provvedimenti di espulsione adottati dalle strutture a carico dell'iscritto.

Il Collegio deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 16 IL REVISORE DEI CONTI.

Il Revisore dei Conti è nominato con delibera del Comitato Direttivo. Il Revisore dei Conti deve avere competenze nella amministrazione contabile e

può essere scelto tra gli iscritti all'ANPA che non abbiano cariche negli altri organi nazionali o tra esperti esterni.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni tre mesi i documenti amministrativi dell'ANPA e la regolarità di tutte le spese proponendo al Presidente e al Tesoriere i miglioramenti che ritiene opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

Il Revisore dei Conti redige annualmente e presenta al Comitato Direttivo, a complemento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

Il Revisore dei Conti presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l'altro.

PARTE TERZA

ART. 17 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI.

La vita interna dell'ANPA si ispira ai seguenti principi:

tutte le cariche sono elettive;

tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel presente Statuto;

tutte le decisioni sono valide se adottate dagli organi competenti in riunioni validamente convocate e costituite in prima e in seconda convocazione.

Per la validità della costituzione delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti l'organo in prima convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei membri presenti in prima o in seconda convocazione.

ART. 18 AUTONOMIA DELL'ANPA.

Per garantire l'indipendenza dell'ANPA secondo quanto previsto dall'Art. 1 del presente Statuto:

non è ammessa in seno all'ANPA la costituzione di correnti ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'organizzazione;

non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente nei Congressi e nelle elezioni degli organi nazionali, delle Associazioni Territoriali;

tutte le elezioni sindacali dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto;

è dovere degli organi competenti ottenere da tutti gli iscritti il rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente articolo.

ART. 19 AUTONOMIA DELLE STRUTTURE DELL'ANPA.

Le Associazioni Comunali, Intercomunali, Territoriali e Regionali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

L'ANPA non risponde a qualsiasi titolo e causa e in specie per il fatto dell'adesione o dipendenza della ANPA delle obbligazioni assunte, direttamente o indirettamente, dalle Associazioni Territoriali e da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado ad essa aderente o dalle persone che le rappresentano.

Tutte le strutture dell'ANPA sono tenute ad approvare i bilanci preventivi e consultivi annuali entro il 31 marzo e portarli a conoscenza delle strutture alle quali sono associate, entro 15 giorni dall'approvazione.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Associazione Nazionale a favore delle strutture, costituiscono attività di assistenza proprie dell'Associazione senza assunzione di corresponsabilità.

L'inosservanza delle condizioni previste dalla presente normativa costituisce causa di azione disciplinare nei confronti della struttura inadempiente, ferme restando le riserve di azioni legali nei confronti dei singoli dirigenti per il danno arrecato alla struttura per il mancato rispetto dell'insieme delle norme del presente Statuto.

ART. 20 INTERVENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE.

L'autonomia delle Associazioni Territoriali comporta che i rispettivi organi abbiano libertà d'iniziativa e siano responsabili verso le istanze da cui sono stati nominati.

L'adesione all'ANPA implica l'obbligo per le Associazioni Territoriali di rispettare le norme del presente Statuto.

In caso di gravi inadempienze da parte delle Associazioni Territoriali quali:

non funzionamento degli organi dirigenti;

incapacità di esprimere il Presidente;

accertamento di gravi irregolarità amministrative e nel tesseramento;

esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari della Associazione Territoriale capace di provare disorientamento e disgregazione, danneggiando il prestigio dell'organizzazione; Congresso convocato senza il rispetto delle norme statuarie,

l'ANPA Nazionale può richiamare l'Associazione Territoriale al rispetto dello statuto, intimare il rispetto dello Statuto Nazionale, provvedere alla gestione straordinaria della struttura attraverso la nomina di un commissario, e nel caso di Associazione Territoriale autonomamente costituita emanare un provvedimento di disaffiliazione della Associazione Territoriale aderente.

ART. 21 UTILI DI GESTIONE.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA).

PARTE QUARTA

ART. 22 ISCRIZIONE ED ADESIONE.

L'iscrizione all'ANPA avviene attraverso l'adesione delle singole Associazioni Territoriali che provvedono al ritiro delle tessere individuali in ragione del numero degli aderenti per ogni singolo territorio.

L'Associazione Nazionale è titolare delle quote e di ogni altro eventuale contributo finanziario connesso alla propria attività.

La tessera viene emessa dalla Associazione Nazionale e non è consentito ad alcuna struttura stamparne esemplari simili o sostitutivi anche se provvisori.

ART. 23 OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE.

L'adesione all'ANPA realizza mediante il rapporto associativo attuato dalle Associazioni Territoriali.

L'insieme delle Associazioni Territoriali costituiscono e sono associate all'Associazione Nazionale Produttori Agricoli.

Tutte le Associazioni Territoriali sono tenute al pagamento dei contributi associativi, ed ogni struttura aderente al rispetto delle norme relative ai rapporti amministrativi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello saranno calcolate secondo quanto stabilito nel regolamento congressuale che terrà conto della rappresentanza nei singoli settori e assicurerà una adeguata rappresentanza territoriale.

Per le strutture non in regola con le norme contributive dell'Associazione c'è l'obbligo dell'azione disciplinare.

ART. 24 NORME SULLE QUOTE ASSOCIATIVE.

Le quote o contributi associativi all'ANPA sono intrasmissibili e non rivalutabili fatta eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 25 SCIoglimento.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'ANPA, vi è l'espresso obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 26 RISPETTO DELLO STATUTO E NORME DISCIPLINARI.

Tutti gli iscritti all'ANPA, ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive negli organi, sono tenuti, oltre che a rispettare le norme del presente Statuto e di quello della struttura alla quale appartengono, ad applicare le decisioni prese dai competenti organi nazionali e dagli organi delle strutture stesse.

L'iscritto all'ANPA, resosi colpevole di infrazioni di natura politico-sindacale, incorre, secondo la gravità della mancanza, nei seguenti provvedimenti disciplinari:

richiamo scritto;

sospensione cautelativa;

sospensione da 1 a 6 mesi;

destituzione da eventuali cariche;

espulsione.

Sulle infrazioni decide l'Associazione Territoriale verso tutti gli iscritti del territorio purché non facciano parte degli organi dell'Associazione Nazionale; l'Associazione Nazionale verso tutti gli iscritti nel territorio nazionale.

Gli organi abilitati a decidere provvedimenti disciplinari verso gli iscritti sono i Comitati Direttivi con una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti;

La comunicazione del provvedimento disciplinare deve essere spedita all'iscritto a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di tre giorni dalla data della decisione dell'organo.

Entro quindici giorni l'iscritto ha facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri Nazionale.

PARTE QUINTA

ART. 27 NORME ELETTORALI.

Il Congresso viene celebrato secondo un regolamento che viene approvato dalla Presidenza e che deve tenere conto dei seguenti principi:

tutte le cariche nelle strutture dell'ANPA, di ogni ordine e grado, sono elettive e di norma non retribuite;

Nei Congressi delle Associazioni Territoriali hanno diritto al voto tutti i soci in possesso della tessera dell'ANPA ed in regola con il pagamento dei contributi. Il voto è diretto e di norma segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Nelle elezioni di livello nazionale nelle quali il voto si esprime attraverso un delegato deve essere eletto un Comitato Elettorale i cui componenti non possono essere candidati.

Ogni iscritto all'Associazione può essere candidato alle elezioni delle cariche sociali, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e garantisce l'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

ART. 28 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE.

Il Comitato Elettorale deve stabilire il luogo e l'inizio della votazione, come pure la durata delle operazioni, dandone notizia a tutti gli aventi diritto al voto.

Il Comitato Elettorale dovrà provvedere alla costituzione del seggio.

Nelle elezioni di II° grado l'elettore dovrà anche esibire la propria delega vistata dalla Commissione Verifica Poteri.

Delle convocazioni di ogni Congresso di struttura deve essere data comunicazione al Presidente Nazionale almeno venti giorni prima.

Ciascuna struttura che partecipa al Congresso Nazionale deve compilare il verbale delle elezioni dei propri delegati al Congresso stesso e rimmetterlo in copia all'ANPA non oltre 15 giorni dopo la data del proprio Congresso e comunque prima dell'inizio del Congresso Nazionale.

PARTE SESTA

ART. 29 MODIFICA DELLO STATUTO.

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale dell'ANPA.

Le eventuali modifiche proposte dal Comitato Direttivo dovranno essere inviate alle Associazioni Regionali ed alle Associazioni Territoriali almeno 10 giorni prima dell'inizio del Congresso.

Le proposte di modifica delle Associazioni Regionali e delle Associazioni Territoriali potranno essere sottoposte al Congresso dell'ANPA solo se approvate dai rispettivi Congressi. Tali proposte dovranno pervenire al Presidente dell'ANPA almeno 15 giorni prima dell'inizio del Congresso Nazionale.

ART. 30 VALIDITÀ DELLO STATUTO.

Gli Statuti delle singole strutture aderenti all'ANPA non possono contenere norme in contrasto con quelle del presente Statuto.

Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle del presente Statuto.

ART. 31 REGOLAMENTI.

I regolamenti di attuazione del presente statuto sono emanati dal Comitato Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza.

ART. 32 RISPETTO DELLO STATUTO.

L'adesione alla Associazione implica per i singoli e per le strutture il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

E' dovere degli organi competenti ottenere da tutti gli iscritti e dalle strutture il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

ART. 33 NORME TRANSITORIE

Nei sei mesi successivi all'approvazione del presente statuto ogni associazione territoriale e regionale dovrà tenere un congresso di adeguamento al presente statuto.

Per la durata del quadriennio di applicazione del nuovo statuto la funzione organizzativa viene esercitata dal Tesoriere.